

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

(Provincia di Bologna)

4° Settore - Gestione del Patrimonio

APPALTO DEI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Stagione 2019 / 2020

(rinnovabile fino ad una ulteriore stagione e fino alla concorrenza di € 220.000,00)

CIG: 81059780A9

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo e a misura

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo da eseguirsi sul territorio comunale comprendente le strade, le piazze, i parcheggi, le aree pedonali e i cortili scolastici nel rispetto di quanto indicato e previsto nel presente Capitolato, e suoi allegati, e nelle indicazioni esecutive disposte dal R.U.P..

I servizi oggetto del presente appalto consistono principalmente nelle seguenti prestazioni e forniture:

- Trattamento antighiaccio con spargisale;
- Sgombero neve con mezzi con lame;
- Spargimento sale manuale e sgombero neve manuale o con piccoli mezzi, nei percorsi pedonali e ciclabili, in prossimità degli accessi di strutture pubbliche (es. scuole, municipi, centri medici, ecc...), delle principali fermate del trasporto pubblico e nelle altre aree indicate nei documenti di gara.;
- Caricamento neve per sgombero delle aree su richiesta del RUP;
- Acquisto e gestione della disponibilità di sale, caricamento e successivo spargimento;
- Attivazione di centrale operativa gestita da idoneo personale e dotata delle apparecchiature elettroniche necessarie al coordinamento e gestione del servizio di cui al presente capitolato;
- Monitoraggio con GPS dei mezzi impegnati e rendicontazione contestuale.

Per garantire la possibilità di effettuare tempestivamente i servizi sopraindicati, si riconosce

all'Appaltatore l'onere di mantenere a disposizione e in efficienza i mezzi e quanto necessario, come meglio specificato nella voce "*prestazione a canone*".

In caso di eventi nevosi, gelate e simili, dovranno essere attivati i necessari interventi sul territorio, compensati come costi variabili, come meglio specificati alla voce "*prestazioni a misura*".

Il tutto in conformità alle caratteristiche descritte nei **canoni dei costi fissi** e negli articoli di **Elenco Prezzi Unitari per i costi variabili**.

Art. 2 – Durata del contratto

L'appalto del **servizio di sgombero neve e trattamento antigelo** avrà la durata di **una stagione** per il periodo invernale che va **dal 1/12/2019 al 15/04/2020**. Allo scadere di tale periodo, il contratto è rinnovabile fino ad una ulteriore stagione invernale, e, comunque, fino alla concorrenza di € 220.000,00.

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, dopo il rinnovo, il termine del contratto, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 11 dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, qualora non si sia conclusa la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio e qualora non sia raggiunta la soglia di € 220.000,00; di detta proroga sarà data preventiva comunicazione alla ditta appaltatrice, che, sin d'ora, si impegna ad accettarla alle condizioni giuridiche ed economiche di contratto vigenti alla data di naturale scadenza dello stesso.

Art. 3– Ammontare dell'appalto

La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, rende non prevedibile l'ammontare contrattuale dell'appalto. Il solo importo certo e la quota forfettaria corrisposta dall'Amministrazione, per reperibilità e disponibilità per ogni mezzo impiegato, così come descritta al successivo articolo "*Modalità di retribuzione del servizio*".

L'importo contrattuale comprende una quota FISSA quale canone per "disponibilità del mezzo" e "reperibilità", non soggetto ad adeguamento ISTAT, ed una quota VARIABILE, determinata dall'applicazione dei Prezzi Unitari per le quantità effettivamente svolte delle prestazioni e servizi.

L'importo complessivo netto, posto a base di gara, comprensivo della parte dei costi fissi e della quota variabile stimata, è di € 220.000,00 come da tabella sotto riportata:

		Importi in euro Soggetti a ribasso	Importi in euro NON soggetti a ribasso
1	CANONE QUOTA FISSA PER DUE STAGIONI (compreso l'eventuale rinnovo) Impegno mezzi e personale per spalatura manuale, taglio alberature e rami, organizzazione e logistica servizio neve e sale - Servizio reperibilità - organizzazione e gestione centrale operativa	€ 62.400,00	
2	QUOTA VARIABILE STIMATA PER DUE STAGIONI (compreso l'eventuale rinnovo ed eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016) Impegno mezzi e personale	€ 155.780,00	
3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 1.595,00
4			€ 225,00
	Sommano euro	€ 218.180,00	€ 1.820,00

Trattandosi di affidamento per l'effettuazione di un servizio "invernale" (sgombero neve e trattamento antigelo), servizio che, nelle nostre zone, di norma, viene svolto nel periodo invernale

compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile (quindi su due esercizi), l'importo annuale e da riferirsi alla "stagione invernale continuativa" 2019/2020, eventualmente rinnovabile per la "stagione invernale continuativa" 2020/2021, come da contratto.

Concorrono a formare il corrispettivo del contratto tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, secondo modalità e tempi indicati nel presente capitolato. L'importo comprende e compensa tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d'opera e noleggi, attrezzature ed impianti, opere provvisorie, apprestamenti ed impianti atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza necessari per fornire servizi completi, finiti a regola d'arte, nei tempi e modi previsti dal presente capitolato.

Le prestazioni di noli a caldo di trattori dotati di lama spazzaneve o di spargisale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti in Capitolato (Mezzi Minimi), resi disponibili dall'impresa affidataria del servizio su specifica richiesta del RUP per far fronte a condizioni climatiche eccezionalmente avverse, saranno compensate alle stesse condizioni degli altri trattori o automezzi, ma senza la quota del compenso a canone fisso.

Art. 4. Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "**a corpo**" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale, per la parte relativa alla quota FISSA (canone). L'importo della quota FISSA, come offerta in sede di gara, resta fissa e invariabile, senza che possa essere invocata, da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Trattandosi di servizio legato ad eventi stagionali imprevedibili, gli importi delle **prestazioni "a misura"** saranno calcolati in base ai servizi effettivamente richiesti e svolti, ai prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, come offerti dall'appaltatore in sede di gara. Pertanto sono soggetti a variazioni, anche significative in più o in meno, nel caso non si verificano eventi particolarmente intensi o che rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità, oppure che gli eventi previsti non si verificano (assenza di neve e/o gelo e/o vento). Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà chiedere ulteriori compensi, se non per le attività effettivamente richieste e svolte.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 1 e 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 3.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con firma elettronica, sul portale MEPA CONSIP.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra

imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale, compresi i suoi allegati:
 1. l'elenco delle strade e delle aree su cui sarà effettuato il servizio di spargimento sale;
 2. l'elenco delle strade e delle aree su cui sarà effettuato il servizio di sgombero neve;
 3. l'elenco delle aree per i servizi di spargimento sale e sgombero neve a mano;
 4. l'elenco dei prezzi unitari;
 5. il cronoprogramma;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice degli appalti ed il relativo Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e degli elenchi per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi il servizio in oggetto, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. e) del codice degli appalti.

Art. 8. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice degli appalti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice degli appalti.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; coordinatore d'esecuzione del servizio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore, tramite il **Coordinatore d'esecuzione del Servizio**, quale Responsabile tecnico operativo e organizzativo nominato dal legale Rappresentante della Ditta/Consorzio aggiudicataria dei servizi di cui al presente Capitolato, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il compito del Coordinatore d'esecuzione del Servizio sarà di gestire, organizzare e coordinare i mezzi operativi e il personale utilizzati nell'ambito dello svolgimento dei Servizi in appalto, allertati o in operatività, secondo le diverse necessità che si presentano di volta in volta, tale da assicurare un efficiente ed efficace servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del comune di Monte San Pietro.
3. Il Coordinatore d'esecuzione del Servizio, al termine di ogni servizio e comunque entro e non

oltre le 48 ore successive, dovrà trasmettere al R.U.P. presso il 4° Settore – Gestione del Patrimonio del Comune di Monte San Pietro, all'indirizzo PEC del medesimo comune: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it, il rapporto di servizio in cui risultino specificati i materiali impiegati e le relative quantità, le ore dei noli dei mezzi impiegati utilizzati, distinti per servizio, qualora non contabilizzati per mezzo del GPS.

4. L'Appaltatore, al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà comunicare/trasmettere per iscritto:

- nominativo del *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* ed il numero di cellulare di riferimento (attivo 24/24 ore) per tutta la durata del presente Servizio in appaltato;
- numero di fax, di cellulare e indirizzo di Posta Elettronica certificata dell'Impresa aggiudicataria, per l'inoltro di eventuali comunicazioni;
- numero di telefono di "pronta reperibilità", attivo 24 ore su 24, al quale in tutte le ore diurne, notturne, feriali, festive, per tutta la durata dell'appalto, potranno essere, eventualmente, inoltrate comunicazioni/ricieste di interventi particolari anche di "*pronto intervento*";

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di andato.

6. Nel corso dell'esecuzione del servizio il RUP, o suo delegato, procederà ad effettuare verifiche. Ai controlli dovrà essere presente il Coordinatore d'esecuzione del Servizio, o suo delegato, e sarà redatto apposito verbale, ove si darà atto anche dell'andamento generale dell'esecuzione contrattuale, del rispetto dei termini contrattuali; verranno inoltre inseriti eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari a garantire il buon andamento del servizio.

Art. 10. Norme generali sull'esecuzione del servizio

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni lavorazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Il servizio oggetto del presente appalto non potrà essere sospeso o abbandonato e, pertanto, l'Appaltatore assume l'obbligo di portarlo a compimento anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni alle componenti dei costi.

3. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto all'art. 16 del presente Capitolato.

4. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Consegna delle aree ed inizio del servizio

1. L'esecuzione dei servizi ha inizio il **1 dicembre 2019**, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni della stipula e termina il **15 aprile 2020**.

2. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita (art 32, comma 8 del Dlgs 50/2016), di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

3. Il R.U.P. comunicherà all'impresa il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei servizi. Nel verbale di consegna dovrà essere indicato il giorno di inizio servizi; da tale data decorreranno i tempi di avanzamento e di ultimazione dei servizi appaltati. Se l'impresa non si presenterà nel giorno stabilito per la consegna dei servizi, il RUP, le assegnerà, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà il diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo, altresì, l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.

4. Con riferimento al D.L 50/2016 e al D.Lgs 81/08, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, **prima della consegna dei servizi**, la seguente documentazione:

- dichiarazione del domicilio dell'Impresa;
- il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- il nominativo del Direttore di Esecuzione del servizio dell'impresa (quale Coordinatore d'esecuzione del Servizio), unitamente al suo curriculum;
- garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, del valore indicato all'art. 20 del presente Capitolato;
- polizze assicurative (R.C.A., R.C.T., R.C.O.), come descritte all'art. 22 del presente Capitolato e con i massimali nello stesso indicati;
- libretti di circolazione dei mezzi;
- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell'esecuzione del presente appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo nel territorio del comune di Monte San Pietro, secondo il presente Capitolato ed i relativi allegati.

Art. 13. Oneri ed Obblighi Generali a carico dell'appaltatore

Fanno carico all'Appaltatore:

- a) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei soggetti e dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle proprie imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativo ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa oltre che del Direttore Tecnico e/o Coordinatore d'Esecuzione del Servizio;
- b) garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi, vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse;
- c) tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e

penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei servizi, accadessero ai suoi dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa;

- d) acquisire le necessarie autorizzazioni per i mezzi impegnati da richiedere ad altri Enti/istituzioni;
- e) provvedere tempestivamente a comunicare all'Incaricato del Servizio di Controllo o al R.U.P. la necessità di procedere a sbarramenti, alla posa di segnaletica, all'allestimento di impianti semaforici provvisori e ad altre attività similari ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei servizi in appalto;
- f) accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei servizi, condizioni particolari che potrebbero rallentare il servizio nelle zone indicate nell'appalto. Nell'esecuzione dei servizi assunti, l'Appaltatore è responsabile di ogni danno arrecato a opere d'arte, manufatti, servizi a rete sopra e sotto suolo, sia pubblici che privati, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità;
- g) tutti gli oneri ed obblighi previsti dal DL 50/2016;
- h) provvedere al risarcimento/indennizzo diretto di qualsiasi genere di danni arrecati al patrimonio pubblico e/o privato, a persone, cose, animali, avvenuti durante l'effettuazione dei servizi di cui al presente Capitolato o derivanti dall'esecuzione degli stessi;
- i) ogni variazione/modifica nello svolgimento dei servizi, o qualsiasi altra variazione, anche riguardante l'impiego di mezzi e/o personale diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al 4° Settore – Gestione del Patrimonio del Comune di Monte San Pietro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it, anche ai fini di un eventuale e preliminare nullastata;
- j) dirigere le prestazioni (coordinamento e gestione dei servizi) mediante personale tecnico di provata capacità, anche organizzativa, ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità che di volta in volta si possono presentare, anche in relazione agli obblighi da esso assunti anche con la presentazione di un programma di miglioramento di esecuzione dei servizi. L'Appaltatore è anche direttamente responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamento.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità dei propri dirigenti/responsabili/ coordinatori dei servizi ed, in genere, di tutto il personale addetto ai medesimi.
Il R.U.P. ha il diritto di esigere la sostituzione di quel personale che non si attenga alle disposizioni precedentemente indicate, motivandone la richiesta all'Appaltatore.
L'Appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 36-bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale impegnato nel servizio.
La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36-bis comma 5 stessa legge;
- k) fornire, prima dell'inizio dei servizi, le schede tecniche delle attrezzature, con tutte le omologazioni necessarie allo svolgimento del servizio e di ogni altro documento che possa consentire di valutare l'idoneità delle attrezzature messe a disposizione anche in relazione alle norme del Codice della Strada;
- l) provvedere alla eventuale refertazione fotografica delle operazioni in corso nei vari periodi dell'appalto. Sul retro delle copie o come nome file, dovrà essere riportata la denominazione del servizio e la data del rilievo fotografico. E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo formale autorizzazione dall'Amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto;
- m) l'Appaltatore ha l'obbligo di tenersi pronto con i mezzi ed il personale e deve iniziare le operazioni al verificarsi delle condizioni minime di emergenza ghiaccio e caduta neve, nonché di

comunicare al 4° Settore – Gestione del Patrimonio tutte quelle informazioni utili a migliorare il servizio o a risolvere qualunque problematica, anche di altri percorsi;

n) provvedere all'acquisto e alla gestione della quantità di sale necessaria per la corretta esecuzione del servizio di trattamento antigelo sul territorio del comune di Monte San Pietro;

o) resta, altresì, contrattualmente stabilito che l'Appaltatore sarà obbligato, durante l'appalto, a denunciare al R.U.P. le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal servizio.

Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare al Comune di Monte San Pietro da tale omissione. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi;

Art. 14. Tempi di intervento

Per i tempi di intervento, si rimanda al cronoprogramma esecuzione dei servizi, dove vengono definiti i casi principali di previsione neve e gelo.

L'Appaltatore, e per esso il Coordinatore d'esecuzione del Servizio, in base all'organizzazione richiesta, dovrà attenersi a tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato oltre che a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere impartite dall'Incaricato del Servizio di Controllo e/o dal R.U.P.

Il Coordinatore d'esecuzione del Servizio e L'Appaltatore dovranno partecipare a tutti gli incontri di coordinamento che l'Amministrazione Comunale o il R.U.P. potranno convocare nel corso dell'appalto, anche presso la Prefettura, o a riunioni di protezione civile presso il C.O.C. e/o C.O.I. e/o con il Responsabile della Polizia locale Corpo unico "Reno Lavino".

Durante tutto il periodo in cui si svolgono gli interventi di sgombero della neve e trattamento antigelo, il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* attua il coordinamento organizzativo delle attività, informando regolarmente l'*Incaricato del Servizio di Controllo e il R.U.P.* per gli opportuni controlli dei servizi.

Art. 15. Penali

Salvo il risarcimento a terzi o all'Amministrazione comunale per eventuali danni o disservizi cagionati, nonché per il ripristino delle condizioni di normalità della viabilità pubblica, per tutti gli interventi giornalieri in capo all'affidatario del servizio, sia di "*sgombero neve*" che di "*trattamento antigelo*", effettuati in seguito a partenze ritardate del servizio, o servizi non effettuati o non effettuati per intero, o altre inadempienze di seguito riportate, verranno applicate le seguenti penali:

Per ogni mezzo d'opera che si presenterà in servizio con ritardo (oltre 30 minuti dalla autorizzazione/richiesta di intervento ovvero per il tempo indicato in sede di offerta di gara).	Penale di € 100,00, uguale penale verrà applicata entro ciascuna delle mezze ore successive fino ad un massimo di 2 ore
Per ogni mezzo d'opera che si presenterà in servizio con ritardo superiore alle 2 ore dalla autorizzazione/richiesta d'intervento	Penale di € 1.500,00
Per ogni operatore (es. spalatore manuale, operatore per taglio alberature/rami pericolosi o pericolanti, ecc.) che si presenterà in servizio con ritardo (oltre i 60 minuti previsti dalla chiamata/richiesta di intervento, ovvero per il tempo indicato in sede di offerta di gara) per ogni ora o frazione di ora.	Penale oraria di euro 50,00
Per mancata disponibilità di sale marino / salgemma / cloruro di calcio (sale chimico) / ghiaietto da spargere al momento dell'evento.	Penale di euro 1.000,00 (da applicarsi giornalmente sino al reintegro della scorta di sale)
Per utilizzo di mezzi d'opera, lame o spargisale non conformi a	Penale di euro 800,00 (per ogni

quelli richiesti nel Capitolato d'appalto ovvero di quelli indicati dall'Appaltatore e/o per mezzi d'opera sostituiti senza la preliminare accettazione da parte del R.U.P.; per mezzi non in regola con omologazioni e autorizzazioni alla circolazione su strada o per mezzi non in regola con le indicazioni del Codice della strada	singolo mezzo d'opera) e il divieto di utilizzare il mezzo per le operazioni richieste dal Comune fino alla sua avvenuta regolarizzazione
<u>Mancata installazione e/o non corretto funzionamento del sistema di rilevazione e monitoraggio GPS, nei termini di cui all'art. 46 del presente Capitolato speciale d'appalto</u>	Penale di euro 200,00 (per ogni rilevatore GPS; per ogni giorno)
<u>Mancata attivazione della strumentazione di rilevazione gps e conseguente impossibilità di verificare il percorso effettuato;</u> <u>Mancata trasmissione alla Stazione appaltante dei dati rilevati dai gps nei termini previsti;</u> <u>Mancata trasmissione alla Stazione Appaltante delle prestazioni effettuate entro i termini previsti dal Capitolato</u>	Penale di euro 200,00 (per ogni giorno di ritardo; per ogni rilevatore GPS) e la non contabilizzazione degli interventi eventualmente eseguiti data l'impossibilità di effettivo controllo delle stesse
Mancato servizio di sgombero neve o di sgomberi parziali o incompleti sulla viabilità stradale, pedonale e/o ciclabile compresi parcheggi ecc. ovvero dai percorsi e/o aree indicati negli elenchi allegati al Capitolato speciale (senza che vi siano stati accertati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore)	Penale di euro 500,00 (per ogni strada o porzione di essa)
Mancato servizio di trattamento antigelo o di trattamenti parziali o incompleti sulla viabilità stradale, pedonale e/o ciclabile compresi parcheggi ecc. ovvero dai percorsi e/o aree indicati negli elenchi allegati al Capitolato speciale (senza che vi siano stati accertati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore)	Penale di euro 250,00 (per ogni strada o porzione di essa)
Omissione della comunicazione di avvenuto danno a persone e/o a cose/animali nell'ambito dell'espletamento del Servizio	Penale di euro 100,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo; per ogni mezzo d'opera)
Per ogni inadempienza alle indicazioni/richieste/prescrizioni/ordini impartiti dal R.U.P. e/o suo delegato	Penale di euro 500,00
Per mancata comunicazione dei dati richiesti all'art. 9 del presente Capitolato speciale d'appalto	Penale di euro 150,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo; per ogni giorno di ritardo)
Per mancata trasmissione dell'elenco dell'ubicazione dei depositi e/o piazzali per i mezzi d'opera e le attrezzature sul territorio di Monte San Pietro (dopo il termine previsto per la consegna)	Penale di euro 150,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo; per ogni giorno di ritardo)
Mancata o ritardata comunicazione del programma dei servizi	Penale di euro 150,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo - per ogni giorno di ritardo)
Centri di stoccaggio del sale in numero inferiore a quello previsto nel presente Capitolato sul territorio di Monte San Pietro (n. 2)	Penale di € 100,00 al giorno per ogni centro di stoccaggio mancante

Per ogni mezzo sorpreso a svolgere attività non autorizzate o servizi non autorizzati su viabilità diverse da quelle indicate negli elenchi o fermo/sosta del mezzi d'opera senza giustificato motivo	Penale di euro 500,00
---	-----------------------

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- a) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- b) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire per iscritto le proprie controdeduzioni e trasmetterle mediante posta elettronica certificata (PEC) al Committente;
- c) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 15 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
- d) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione;

La reiterata violazione degli obblighi contrattuali che comporti l'irrogazione di sanzioni contestate all'Appaltatore ai sensi del presente articolo comporta, dopo la terza formale contestazione, la facoltà per la Stazione Appaltante di rescindere il contratto per grave errore contrattuale ed inadempimento ai sensi dell'art. 9 del Capitolato.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile in via Amministrativa, civile e penale dei danni patiti da terzi per il verificarsi di incidenti causati o riconducibili a inadempienze parziali o totali rispetto al presente capitolato.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile in via Amministrativa, civile e penale degli eventuali danni provocati riconducibili o derivanti dalla parziale o totale non corretta esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prelevare senza alcun preavviso campioni per le opportune verifiche da effettuarsi presso istituti di ricerca e controllo abilitati, sul materiale impiegato per il disgelo stradale (sale). Le spese per le operazioni predette e per le analisi, da effettuarsi presso laboratori autorizzati a scelta del committente, saranno a totale carico della Stazione Appaltante.

La misura complessiva delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione dei servizi con mezzi propri o di altra Ditta verranno addebitate all'Impresa detraendone il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione. Le penalità applicate non concorrono a determinare risparmio nella spesa anzidetta.

Nel caso in cui i mezzi d'opera e/o le attrezzature occorrenti previsti per i servizi di sgombero neve, trattamento antigelo, per caricamento sale o neve e per il trasporto neve, non risultino in perfetta efficienza e funzionalità ed adeguati (nel rispetto delle normative di settore) ai servizi da svolgere così come previsto nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere la corresponsione del compenso fisso, relativa ai mezzi d'opera/attrezzature che risultassero non idonei e conformi all'uso e alle normative vigenti; il calcolo dell'importo da detrarre al compenso fisso, fatto salvo l'applicazione delle penali, è rapportato al numero dei giorni di mancata efficienza del/dei mezzo/i in rapporto ai giorni complessivi di durata dell'appalto (dal 15/11/2019 al 15/04/2020).

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti

dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Si precisa che i servizi si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei servizi al R.U.P., che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato o alle disposizioni preventivamente fornite dal Direttore dell'esecuzione compreso anche il caso di danni procurati ad alberi, arbusti, siepi, arredo urbano, sarà applicata una penale che verrà definita dal Responsabile del Procedimento sulla base della relazione tecnica dell'Ufficio Patrimonio, secondo la natura e la gravità della inadempienza e che comunque sarà compresa fra un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ed un massimo di € 5.000,00 (cinquemila);

Qualora l'importo delle penali andasse a superare il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento potrà disporre la risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la stazione appaltante, oltre all'applicazione della penale, si riserva di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 16. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile alla negligenza dell'appaltatore nel rispetto dei termini per l'esecuzione dei servizi superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 c. 4 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, e computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17. Pagamenti

I pagamenti relativi a tutte le prestazioni sono subordinati al costante mantenimento del flusso informativo relativo a tutti i servizi.

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

per le prestazioni a canone fisso sarà disposto il pagamento entro il 31 dicembre 2019 per l'intera stagione invernale 2019-2020; In analogia si provvederà in caso di rinnovo per la stagione 2020/2021.

per le prestazioni a misura sarà disposto il pagamento in due tranches: per le prestazioni rese fino al 31 dicembre, per le prestazioni rese fino al 15 aprile, comunque a seguito della verifica dei dati ricavati dal GPS e trasmessi dall'impresa.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, la quale dovrà contenere tutti i riferimenti che saranno specificati nella comunicazione di aggiudicazione.

La decorrenza di detto termine è comunque subordinata all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'Appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile.

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresa tutti i pagamenti saranno fatti alla capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.

In caso di inadempienze o ritardi da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare come previsto nel presente Capitolato.

Art. 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 19. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, agli offerenti e richiesta la presentazione di una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al **2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito**, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 20. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la sottoscrizione del contratto è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del codice degli appalti.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, e stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 21. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19 e 20 sono ridotti del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 22. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è

prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del D.Leg.vo 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

5. Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

6. L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione; l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

7. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata del contratto di affidamento del servizio, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze.

8. La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta la rete stradale Comunale e, di fatto, su tutte le aree di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze, marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Monte San Pietro e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto, facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative per la sicurezza della circolazione; la stessa polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore. Il terzo danneggiato dovrà essere risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvederà successivamente al recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del Contraente/Assicurato.

9. Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Monte San Pietro a causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi e devono altresì:

- assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi;
- prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso

concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto d'appalto e a consulenti dell'Affidatario o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;

E' da intendersi che qualsivoglia richiesta risarcitoria in tal senso verrà imputata all'Appaltatore.

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Monte San Pietro **devono avere massimali non inferiori** agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'aggiudicatario) e con validità non inferiore al periodo di durata del servizio incrementato dei successivi 12 mesi:

Polizza R.C.A. non inferiori ai minimi di legge;

- a) per danni conseguenti alla circolazione di automezzi, per ogni mezzo utilizzato per il servizio:

Polizza R.C.T. non inferiore a 1.500.000,00;

- b) per catastrofe:
c) per danni a persone:
d) per danni a cose e animali:

Polizza R.C.O. non inferiore a 1.000.000,00;

- a) per sinistro:
b) per persona lesa:

Tali polizze dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori. La mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a mezzo posta elettronica PEC, facendo seguire una denuncia dettagliata tramite posta elettronica PEC, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

La denuncia verrà redatta dal tecnico di riferimento per i servizi di cui al presente Capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma precedente.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette polizze assicurative.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al

presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 23. Condizioni dell'appalto

1. Nell'accettare i servizi oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di tutti i servizi da eseguire, dei siti interessati e delle condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavori e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi.

2. Prima della consegna del servizio, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare un sopralluogo dei siti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

3. Con l'accettazione dei servizi, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari idonei sotto ogni aspetto, sia tecnico che amministrativo/autorizzativo per procedere all'esecuzione degli stessi nei periodi indicati dal Capitolato e svolti a regola d'arte.

Art. 24. Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore.

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizione del Direttore dell'esecuzione.

Art. 25. Variazione introdotte dalla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante si riserva di chiedere in corso di esecuzione delle variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per cause imprevedute ed imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione;
- b) per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'aggiudicazione e che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene nel corso di esecuzione del contratto;

Nei suddetti casi la stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

1. La stazione appaltante inoltre può chiedere all'Appaltatore di eseguire, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che tali varianti non

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Dette varianti debbono essere approvate dal Responsabile del procedimento.

2. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma 1 lett. a), b), c) alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il RUP o suo delegato abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri maggiori a carico dell'Appaltatore medesimo.

3. SERVIZIO FUORI STAGIONE: In casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta del RUP o suo delegato le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dovranno essere garantiti dal contraente che si aggiudicherà il servizio anche nei giorni precedenti il 15 novembre o successivi al 15 aprile. In tal caso sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo in proporzione a quello a canone sulla base delle attività effettivamente espletate.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26. Adempimenti in materia di sicurezza

1. I servizi che sono oggetto di appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente, tenuto conto in particolare dell'art 26 del D. Lgs 81/2008. L'Appaltatore rimane pertanto unico responsabile della conformità del servizio alle norme di legge.

2. L'Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare.

3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme contemplate nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

4. E' responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, siano addestrati e informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla stazione appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

5. E' fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi l'Appaltatore. La stazione appaltante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.

6. L'Appaltatore dovrà organizzare il servizio coinvolgendo le proprie maestranze nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché previste da norme di legge, tra le quali:

- è assolutamente vietato eseguire indebitamente interventi che esulino dalla propria competenza;
 - durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dalla segnaletica stradale o da cartelli provvisori aggiunti;
 - è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro.
7. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione degli interventi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
8. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.
9. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la stazione appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 27. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei servizi.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi subappaltati; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi dell'art 105 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le

condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'appaltatore deve praticare, per i servizi e le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 28. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

3. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 29. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 8 e comma 13, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti.

CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 30. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applica per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 205 del medesimo decreto; pertanto se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 ed il 15 per cento, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso del servizio una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando

tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 31. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 33 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Art. 33. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante oltre che nei casi espressamente previsti nel presente Capitolato, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice degli appalti;
- b) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Impresa appaltatrice;
- d) cessione del servizio;
- e) cessazione o fallimento dell'Impresa appaltatrice;

2. In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 135/2012 la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

5. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto, l'impresa aggiudicataria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'ente appaltante si riserva ogni azione di rivalsa per il risarcimento dei danni e delle spese causati.

CAPO 10 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 34. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi né della sua mancata, regolare e continuativa conduzione secondo cronoprogramma, né della sua ultimazione:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Rup o concordati con questo;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori;
- le eventuali vertenze di carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

CAPO 11 – NORME FINALI

Art. 35. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore:

- l'esecuzione a regola d'arte del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Rup o suo delegato, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna delle aree;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;
- l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante;
- le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai servizi ove abbia a svolgersi il traffico e in genere l'osservanza delle norme del Codice della strada;

Art. 36. Organizzazione delle aree di lavoro

1. Durante l'esecuzione degli interventi va evitato, e se non possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi. In caso di nevicata che possono occludere alla vista i materiali pericolosi citati, oppure le aree escluse dalla circolazione pedonale e veicolare, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere ad una immediata e più efficiente segnalazione degli stessi.

Art. 37. Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare - Segnaletica

1. Nel caso in cui si debbano istituire limitazioni alla circolazione pedonale, l'Impresa deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

2. Nel caso in cui si debbano istituire limitazioni della circolazione veicolare pubblica, l'Impresa appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di munirsi delle apposite ordinanze per tramite dell'Ufficio di Polizia Locale con il quale prenderà diretti contatti.

3. Tutti i segnali utilizzati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.

Art. 38. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 39. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 40. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del D.P.R. 207/2010

Art. 41. Programma dei servizi

L'impresa potrà aggiornare il cronoprogramma con le eventuali migliorie offerte in sede di gara. Qualora il programma definitivo non venisse accettato dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa, nei termini indicati dal RUP, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'Amministrazione appaltante.

Il programma accettato non vincola l'Amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei servizi: esso è impegnativo invece per l'Impresa, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità e tempi di interventi offerti.

I programmi dei servizi (corredato degli elenchi delle strade, suddivisi per zone, il cronoprogramma) dovranno essere sottoscritti dal R.U.P. e dal Coordinatore d'esecuzione del Servizio in qualità di Responsabile tecnico operativo dell'Appaltatore, prima del 1 dicembre;

Art. 42. Misurazioni delle prestazioni

La contabilizzazione della prestazione variabile sarà effettuata con riferimento all'effettivo tempo orario. Per tutte le prestazioni a misura, si utilizzeranno i seguenti metodi di rilevazione:

1. utilizzo di sistema GPS e relativo programma di monitoraggio dei mezzi, con annessa rendicontazione progressiva ed immediata;
2. rendicontazione delle ore per salatura e rimozione neve a mano e taglio alberature;
3. rendicontazione consumo del sale con dettaglio riferito ad ogni giornata;
4. trasmissione dei D.D.T. riferiti all'acquisto sale;

I dati e i documenti sopra indicati saranno soggetti a verifica dalla Stazione Appaltante, ai fine della definizione della contabilità su cui sarà emessa disposizione di pagamento.

Il R.U.P. acquisisce, dal software di gestione GPS, i dati contabili per l'avvio della rendicontazione. L'acquisizione dei dati avverrà durante e/o immediatamente alla conclusione dell'evento, potrà eseguirsi in contraddittorio con l'Appaltatore. A conclusione dell'evento ed entro le 48 ore dal verificarsi delle prestazioni, l'Appaltatore invierà all'Ufficio Manutenzione del Comune tutta la documentazione digitale ed eventuale cartacea di rendicontazione.

Per le rilevazioni, si dovranno produrre file digitali di tipo database (es: .xls), per consentire analisi e aggiornamento degli archivi interni e file digitale in PDF.

Per le prestazioni a canone, il R.U.P. accerterà le condizioni minime obbligatorie, con eventuali visite dei luoghi di gestione del servizio, di ricovero dei mezzi e dei materiali, preventivamente indicati dall'Appaltatore. Se necessario potrà disporre una o più ispezioni ai mezzi ed alla relativa documentazione. Il tutto finalizzato alla verifica di quanto richiesto nei documenti di gara ed offerto in eventuali migliorie di gara.

E' fatto obbligo tassativo alla Ditta aggiudicataria di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità degli interventi indipendentemente da quella tenuta dal RUP e di segnalare tempestivamente eventuali possibili eccedenze dall'importo contrattuale. Ogni eccedenza oltre al limite contrattuale non sarà pagata.

Art. 43. Adempimenti specifici iniziali e conduzione dei servizi

Gli interventi previsti nel presente appalto dovranno essere condotti nei modi più idonei per

garantire le finalità del Piano di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del Comune di Monte San Pietro. L'Appaltatore si farà carico all'inizio di ogni periodo invernale, di tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento del piano neve, con il contributo dell'Ufficio manutenzione del Comune.

Durante l'esecuzione del servizio il R.U.P., per iscritto o in caso di emergenza verbalmente, potrà impartire all'Impresa (*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*) disposizioni esecutive ad effetto immediato, cui l'Impresa (*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*) si obbliga a dare corso per garantire un pronto intervento durante l'esecuzione dei servizi.

Art.44. Attrezzature e mezzi impegnati nel servizio neve

Tutte le attrezzature, mezzi e materiali utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere conformi alle norme specifiche e generali a cui fanno riferimento per tipologia e per il servizio da svolgere.

In particolare i mezzi dotati di lame e/o spargisale, dovranno essere preventivamente omologati, tenuti in perfetta efficienza e pronti all'utilizzo.

Durante il periodo di attivazione del servizio, dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020, l'Appaltatore si impegna a modificare l'elenco dei mezzi messi a disposizione inizialmente, solo in casi eccezionali e per sopravvenuta esigenza motivata formalmente ed approvata dalla Stazione appaltante.

I prezzi di elenco, relativi alle prestazioni a misura, si intendono comprensivi degli oneri di esecuzione sia in giornata feriale che festiva e in qualsiasi orario, diurno o notturno, si intendono comprensivi del noleggio dei macchinari e di tutte le prestazioni di manodopera necessaria per il servizio, ivi compreso ogni onere per le assicurazioni sociali degli operai o per quelle contro gli infortuni, per il consumo di carburante e lubrificante, sistema di rilevazione GPS e quant'altro possa occorrere per la totale e perfetta esecuzione del servizio (assicurazione mezzo, installazione e/o smontaggio delle attrezzature sgombraneve compreso le catene, deposito, carico e miscelamento del materiale antigelo, ecc.).

I mezzi adibiti ai servizi oggetto del presente disciplinare dovranno essere adeguati; la Stazione Appaltante si riserva, in sede di verifica, la facoltà di rifiutare quei mezzi d'opera che, a proprio insindacabile giudizio, non fossero ritenuti idonei per i tratti di strade interessate, e che dovranno pertanto prontamente essere sostituiti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà utilizzare nel servizio mezzi d'opera e/o attrezzature perfettamente efficienti e certificati a norma di legge. L'impiego e la conduzione di tali mezzi sono a totale ed esclusivo carico e rischio dell'Appaltatore.

Qualsiasi tipo di mezzo circolante sulla viabilità pubblica dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada ricordando, in particolare, le luci di ingombro ed il lampeggiatore di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.

I mezzi operativi devono essere dotati di tutta la segnaletica occorrente e prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione e quanto prescritto sulla carta di circolazione in relazione allo svolgimento dei servizi di sgombero neve e trattamento antigelo.

I mezzi da mettere a disposizione per le operazioni di manutenzione invernale (servizio sgombero neve e trattamento antigelo), omologati, revisionati (ivi comprese le attrezzature portate), regolarmente assicurati e comunque in regola per la circolazione stradale (vedi norme del Codice della Strada), dovranno essere pronti (nel periodo di cui al presente Capitolato) per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata apposizione della necessaria attrezzatura per sgombero della neve e per lo spargimento del sale.

Ai mezzi sgombranti verrà applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" (o lama in gomma tipo "*Vulkollan®*" nelle viabilità con pavimentazione speciale):

- a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo;
- di altezza non inferiore a m 0.80, di larghezza m 2,50^3,00;

- orientabile, rispetto alla direzione di marcia, da -45° a +45°;
- spostabile in senso verticale od orizzontale per un minimo di cm 30;
- rotazione della lama nei due sensi tali da formare un angolo minimo di 70° per lo spostamento laterale della neve;
- oscillazione orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;
- sgancio antiurto per evitare danni a manufatti nell'eventualità di urti fortuiti;

I libretti di circolazione dei mezzi, macchine agricole e i documenti delle attrezzature, contenenti le specifiche tecniche, dovranno essere presentati prima dell'inizio lavori.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non abbia la proprietà dei mezzi, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, nella documentazione tecnica allegata alla offerta, i contratti d'uso e disponibilità del mezzo:

Dovrà, altresì, essere specificata la ubicazione di ciascun mezzo operativo durante il periodo di durata del servizio.

Tutti i mezzi dovranno inoltre essere collegati con il Coordinatore dell'esecuzione mediante apparecchiature radio ricetrasmittenti e/o con telefoni cellulari (a ciascuno forniti dall'Appaltatore) del gestore telefonico che assicuri la copertura della zona di intervento; Il Coordinatore dell'esecuzione dovrà essere sempre contattabile dall'Incaricato o gli incaricati del Servizio di Controllo del Comune di Monte San Pietro e dal R.U.P., Sarà onere dell'Appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi per tutti gli eventuali turni di lavoro. Le generalità di tutti i conducenti dovranno essere comunicate, alla consegna lavori, al Rup del Comune di Monte San Pietro, così come quelle del Coordinatore dell'Esecuzione del Servizio designato dall'Appaltatore. I mezzi dovranno essere della potenza e portata adeguati al tipo di servizio da eseguire, rimanendo la facoltà del R.U.P. di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per le strade (o le operazioni) richieste nel presente appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì, in caso di guasti, a sostituire prontamente i mezzi e le attrezzature con altri dello stesso tipo senza per questo poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari: in tal caso dovrà dare immediata comunicazione della sostituzione la cui idoneità dovrà essere debitamente verificata dal RUP. L'Appaltatore dovrà controllare prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura delle lame raschianti, sostituendole a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; del pari dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull'Appaltatore l'onere di reperire il mezzo d'opera in grado di sostituire il mezzo che dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti, occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi meccanici, restano a totale carico dell'Appaltatore; saranno altresì a carico dello stesso gli oneri per le operazioni di manutenzione ordinaria (piccole riparazioni, ingrassaggi, lavaggi, ecc.) e straordinaria dei mezzi d'opera e attrezzature, ivi compreso l'approntamento e gestione della centrale operativa, per tutta la durata dell'appalto.

Resta inteso che, nei casi più gravi, tali inosservanze, su motivato parere del R.U.P., potranno costituire motivo di proposta per l'immediata rescissione del presente contratto da parte della Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro realmente eseguito, decurtata delle spese relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria. L'Appaltatore dovrà disporre a proprie spese di proprie strutture per il ricovero mezzi di servizio, di propri depositi e piazzali per ricovero mezzi d'opera per tutta la durata dell'appalto.

I mezzi d'opera operativi (lame, spandisale e altre attrezzature) dovranno essere "parcheggiati" in depositi e/o piazzali adeguatamente distribuiti all'interno del territorio Comunale e lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza, in linea d'aria, non superiore a km. 10 da ciascuno dei tronchi di strada lungo i quali il mezzo d'opera dovrà svolgere il proprio servizio, al fine di garantire l'effettiva operatività ed efficienza di ciascun mezzo impiegato, in ogni condizione atmosferica e di

transitabilità delle strade. L'elenco e l'ubicazione dei depositi e/o piazzali per i mezzi d'opera e le attrezzature deve essere comunicato in sede di gara, come sopra indicato.

Si ricorda inoltre all'appaltatore (ad integrazione e ulteriore indicazione di quanto contenuto nel presente articolo) che deve:

- rendere disponibili i mezzi operativi nel periodo indicato in contratto; ai fini della circolazione stradale detti mezzi devono essere conformi alle indicazioni contenute del Codice della Strada, e delle indicazioni contenute nella carta di circolazione come specificato al punto seguente;
- munire il mezzo di apparati di segnalazione, luminosi e non, ad intermittenza e fissi, e quant'altro richiesto dal Codice della Strada per poter circolare su strade urbane ed extraurbane, in orari diurni e notturni; osservare scrupolosamente durante il lavoro di sgombero neve, sia coi veicoli in attività, sia in sosta, tutte le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale prevista dal D.Lg. 30 del 30 Aprile 1992 n.285 Artt.10, 106 e 104, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle successive norme integrative e modificative artt. 13, 14, 211, 212, 268, 273 e 306 del Regolamento di esecuzione n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni, fermo restando fin d'ora che la contestazione di eventuali infrazioni sarà in ogni caso a carico della Ditta esecutrice.

Dovranno altresì osservare durante il servizio tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi all'uso del mezzo nella circolazione e nell'impiego.

Art.45. Interventi del servizio neve e trattamento antighiaccio

In generale i lavori di trattamento antighiaccio o scioglimento neve consistono nello spargimento di sali fondenti o loro miscele, con veicoli muniti di attrezzature spargisale o con mezzi dotati di cassoni per lo spargimento, al fine di prevenire od eliminare la scivolosità dei piani viabili o percorribili per ghiaccio o neve. I lavori di sgombero neve consistono nella movimentazione della massa di neve che ricopre le carreggiate stradali, le piste ciclabili, i marciapiedi, le piazze e tutte le altre aree pubbliche individuate negli elenchi allegati alla documentazione del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo, con l'impiego di idonei mezzi d'opera spartineve o mediante interventi con attrezzature manuali (pala da neve, ecc.), al fine di liberarle e consentirne il transito nelle condizioni di massima sicurezza possibile.

L'Appaltatore per il tramite del "*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*" organizzerà e gestirà il servizio in generale, di cui al presente appalto, tenendo in considerazione tutta la documentazione, le eventuali indicazioni *dell'incaricato del servizio di controllo e/o dal R.U.P.*, nonché tenendo conto di quanto di seguito indicato:

Servizio di trattamento antighiaccio con spargisale:

Il servizio di trattamento antighiaccio prevede la necessaria fornitura da parte dell'Appaltatore di sale antigelo da stoccare nei vari depositi individuati dal medesimo, il caricamento con pala operatrice e lo spargimento, preventivo o di abbattimento, con i mezzi d'opera nei termini nei modi e nelle specifiche indicati nel presente Capitolato d'Appalto, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrispondenza delle aree di accesso degli svincoli, nelle aree di sosta, sui ponti, sottopassi, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve;

L'attivazione del Servizio da parte del "*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*" dovrà avvenire ogni qualvolta si prevedano possibilità di formazione di ghiaccio sul piano stradale, in occasione di particolari condizioni meteorologiche, come ad esempio nebbia e/o temperature prossime a 0°C.

Gli interventi con sale dovranno essere eseguiti a scopo preventivo contro la formazione di ghiaccio (specificando che dovrà essere effettuato solo nel caso in cui la pavimentazione risulti umida), potranno essere eseguiti in caso di nevicate di lieve intensità (fino a 3 cm. di altezza) quando gli spartineve ancora non riescono ad operare causa il limitato spessore del manto nevoso, dove il trattamento antigelo può risultare risolutivo. Potrà essere attivato ed eseguito, su richiesta, il servizio di trattamento antighiaccio (sia preventivo che successivo allo sgombero neve)

contestualmente al servizio di sgombero neve;

Ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere garantito in qualsiasi momento il libero transito sulla viabilità ed il servizio dovrà essere eseguito in tutto il periodo di validità del contratto, nell'arco dell'intera giornata (24 ore), sia nei giorni feriali che festivi, e con qualunque condizione meteorologica;
- la ditta dovrà espletare i servizi dando priorità ai centri abitati e alle scuole, o secondo le priorità indicate dal RUP, in casi particolari.

Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore per garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione dei diversi parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosferica, umidità, temperatura, intensità delle precipitazioni, ecc.), che dovranno comunque essere valutati e considerati da parte dell'Appaltatore durante l'espletamento del servizio, si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl (salgemma) che dovranno essere utilizzati per i trattamenti antigelo, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo e da utilizzare:

- 7 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
- 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra -5,1 e -12 gradi centigradi;
- 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 gradi centigradi;
- 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.

a) Servizio di spalatura neve con mezzi dotati di lame:

Per servizio di spalatura neve si intende ogni azione preventiva, continuativa e conseguente finalizzata a rimuovere immediatamente e ininterrottamente lo strato di neve fresca e impedire la formazione della lastra di neve ghiacciata sulle strade indipendentemente dal tipo di neve, dall'intensità delle precipitazioni e dal grado di abbassamento delle temperature.

Al verificarsi dell'evento con possibili precipitazioni nevose, l'Appaltatore per il tramite del *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* disporrà l'inizio del Servizio mettendo a disposizione le dotazioni minime di mezzi e attrezzature richieste, come previsto all'art 48 del presente Capitolato, mano d'opera e provviste necessarie al corretto svolgimento del Servizio aggiudicato.

L'attivazione del servizio dovrà preventivamente essere autorizzata dal RUP o suo delegato.

Entro i successivi **30 minuti** il servizio dovrà essere iniziato sulle strade di competenza comunale.

Sui sedimi stradali, sia lapidei e bituminosi dovranno essere usati esclusivamente mezzi meccanici gommati e anche catenati o chiodati; in alcuni tratti di viabilità con pavimentazione speciale dovranno impiegarsi mezzi con lame in gomma di tipo "Vulkollan®". Negli elenchi allegati al presente capitolato, cui fare riferimento, sono evidenziati i percorsi d'intervento dei mezzi operativi comprendenti la viabilità pubblica, marciapiedi, ciclabili, ecc....

Il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato sulle condizioni climatiche previste, tramite un costante controllo di bollettini e/o previsioni meteorologiche dell'ARPA e/o dalla Protezione Civile Regionale riferiti alle previsioni sullo stato del tempo in essere o previsto, al fine di attivare le azioni più opportune per il

mantenimento della sicurezza della circolazione stradale.

A seconda delle previsioni o dei bollettini meteo emessi ovvero delle condizioni meteorologiche rilevate sul territorio mediante il proprio monitoraggio, il Coordinatore d'esecuzione del Servizio disporrà l'allertamento e/o l'intervento con le lame spazzaneve con impiego di parte o di tutti i mezzi a disposizione, anche tenendo conto delle previsioni meteorologiche circa l'intensità dei fenomeni atmosferici attesi, per una corretta esecuzione del servizio, chiedendo preventiva autorizzazione al R.U.P. per i controlli di competenza, anche ai fini del riconoscimento degli interventi eseguiti;

Lo sgombero della neve dalle strade, parcheggi indicati e altre aree, marciapiedi ecc., ovvero da tutti i luoghi indicati nel progetto, sarà eseguito con continuità fino al termine della nevicata, garantendo la percorribilità della viabilità stradale, ciclabile, pedonale, di progetto. Gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- durante il servizio dovranno essere a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori (muniti di patente) idoneo per il corretto e regolare utilizzo, funzionamento e svolgimento dell'attività da eseguire;

- le "passate" dovranno avvenire a lama abbassata nel modo più idoneo per garantire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza;

- i servizi saranno sospesi solo quando le condizioni di transitabilità risulteranno adeguate; di massima ciò avverrà quando il piano viabile sia condotto "al nero";

- sia data precedenza ai centri abitati e alle scuole;

- per consentire il regolare svolgimento dei mercati, anche rionali, la neve presente nelle aree mercatali deve essere sgomberata e trasportata nelle zone di deposito/scarico prima delle ore 07,00. Luoghi e i giorni nei quali si svolgono i mercati settimanali nel territorio comunale di Monte San Pietro: localita Calderino: Piazza Case Bonazzi - giovedì mattina.

- il passaggio degli spartineve, su ogni singola strada, deve essere effettuato in modo tale da garantire la massima utilizzazione della carreggiata;

- per le strade aventi larghezza della carreggiata veicolare inferiore ai mt. 3,00 e per gli incroci in relazione all'entità della precipitazione, su ordinazione del R.U.P. potrà essere ordinato lo sgombero totale della neve con carico e trasporto della medesima e richiesto l'impiego di un mezzo d'opera adeguato. Per particolari esigenze potrà essere ordinato lo sgombero e l'allontanamento della neve anche da altre zone non precedentemente indicate nella documentazione di gara.

- per strade con notevole traffico la neve potrà essere accumulata su uno dei lati, senza creare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;

- la neve dovrà essere accumulata in modo da non costituire pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. Per quanto possibile non dovrà essere accumulata su marciapiedi, contro alberi, contro siepi di vie e giardini.

- dovrà essere prestata particolare attenzione affinché la neve accumulata non abbia a ricoprire segnali stradali, in particolar modo le segnalazioni di ostacoli fissi, strisce sui cordoli spartitraffico, posteggi per soggetti diversamente abili, ecc.;

- è vietato lo scarico della neve nei canali o corsi d'acqua in genere;

- nelle aree con presenza di particolari pavimentazioni stradali (pietra, porfidi, acciottolati,

autobloccanti o piastrelle in cemento dovranno essere utilizzate esclusivamente lame spartineve con riporto raschiante in gomma di tipo "Vulkollan®".

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, l'incaricato del Servizio di Controllo potrà provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, oltre all'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

a) Servizio manuale di spalatura neve, spargimento sale, taglio alberature e rami pericolosi o pericolanti sulla viabilità e/o aree pubbliche:

Tali servizi si attiveranno e interverranno in presenza di situazioni che ne richiedano l'impiego su disposizione del Coordinatore d'esecuzione del Servizio. L'Appaltatore per il tramite del Coordinatore d'esecuzione del Servizio dovrà pertanto garantire la presenza delle previste unità operative, suddivise in squadre di 2 o più operatori (a seconda del bisogno), i quali, dotati dei mezzi tecnico-operativi necessari, dovranno intervenire per la pulizia dei percorsi pedonali e ciclabili in aree di maggiore affluenza (es. fermate principali della TPER, ecc) – VEDI ELENCO DELLE AREE PER I SERVIZI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE A MANO- , davanti agli ingressi principali delle scuole e delle strutture pubbliche indicate nel progetto.

Per le operazioni di spalatura manuale è consentito anche l'impiego di piccoli mezzi meccanici (es. turbine o piccole pale), previa autorizzazione dell'Incaricato del Servizio di Controllo e /o del RUP.. Le modalità d'intervento per lo sgombero neve e spargimento sale a mano dovranno tenere conto delle priorità e degli orari indicati nell'ELENCO DELLE AREE PER I SERVIZI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE A MANO.

L'Incaricato del Servizio di Controllo e/o il R.U.P., oppure il Coordinatore stesso, potranno richiedere al Coordinatore d'esecuzione del servizio interventi in altre zone.

Durante lo svolgimento dell'appalto del servizio sgombero neve e trattamento antigelo potrà essere richiesto all'Appaltatore (*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*) da parte del RUP o suo delegato la messa a disposizione di mezzi e personale per risolvere imprevisti o situazioni urgenti ed improrogabili volte ad eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, quali:

a) rimozione di rami pericolanti aggettanti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico e/o rimozione di alberi caduti in sede stradale, o in aree indicate dal RUP o suo Delegato, oppure dallo stesso Coordinatore d'esecuzione del Servizio, con l'utilizzo, all'occorrenza, di un autocarro dotato di cestello e con autista/manovratore e uno o più operai specializzati (a seconda delle situazioni in atto) dotati della necessaria attrezzatura di lavoro e DPI. Le operazioni di taglio dovranno avvenire con cesoie a mano, motosega o svettatoio, il taglio vicino alle alberature dovrà essere netto senza determinare ferite sul tronco. Il materiale di risulta potrà essere temporaneamente accatastato ai lati della viabilità, in zona che non costituisca pericolo per la regolare circolazione veicolare e/o pedonale.

Se gli alberi e/o la vegetazione insistono su area privata: dovrà essere comunicato tempestivamente il luogo in cui è avvenuto il taglio, affinché il Comune provveda a comunicare al proprietario dell'albero l'avvenuto taglio, nonché ad esortare il proprietario stesso a rimuovere il materiale risultante.

Se gli alberi e/o la vegetazione insistono su area pubblica: il materiale di risulta dovrà essere rimosso e conferito al Centro di raccolta rifiuti comunale o, se non conforme alle normative di gestione del Centro, presso discarica autorizzata, salvo diversa indicazione dell'Incaricato del Servizio di Controllo e/o del RUP.

b) in situazioni di particolare gravità, a tutela della pubblica incolumità, potrà essere richiesto un servizio per la rimozione neve, lastre di ghiaccio, ghiaccio da cornicioni

Il numero di cellulare del Coordinatore dell'Esecuzione dovrà essere raggiungibile sia di giorno che di notte. Appena inizia una nevicata, il Coordinatore d'esecuzione del servizio deve prendere direttamente contatto e informare il R.U.P. al numero telefonico che verrà comunicato dalla Stazione appaltante.

Art. 46. Servizio GPS (global positioning system) di monitoraggio:

L'Appaltatore provvederà a proprie spese, **entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta aggiudicazione/verbale di consegna anticipata dei servizi di cui al presente capitolato, ad eseguire l'installazione su tutti i mezzi d'opera impiegati nel servizio sgombero neve e trattamento antigelo di dispositivi GPS (*Global Positioning System*) per il monitoraggio dei servizi previsti nel presente Capitolato e la rendicontazione delle ore effettivamente svolte.** Tali dispositivi dovranno essere perfettamente e correttamente installati e resi funzionanti su ogni mezzo d'opera preposto al servizio di trattamento antigelo (spargisale), su ogni trattore/autocarro con lama spazzaneve e su altri mezzi che saranno impegnati nei servizi descritti nel presente capitolato. **L'appaltatore comunicherà formalmente alla Stazione appaltante la data di avvenuto corretto montaggio e l'efficienza e funzionalità dei sistemi di rilevamento G.P.S. mediante test redatti a propria cura e spese documentandone il risultato.**

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere connesso allo smontaggio di tutta la strumentazione a fine appalto. Né all'Appaltatore né all'utilizzatore/proprietario del mezzo d'opera saranno riconosciuti alcun tipo di danno a mezzi o altre apparecchiature dipendente o conseguente al montaggio/uso/smottaggio dell'apparecchiatura GPS e dei suoi accessori/apparecchiature necessari al suo corretto funzionamento.

Si precisa che tutti i costi di montaggio, smontaggio, manutenzione, sostituzione (ulteriori forniture di apparecchiature) e connessione e quant'altro necessario per il corretto funzionamento della trasmissione dei dati e dei software per il controllo via web (sia per il Comune che per gli utenti), nessuno escluso, sono a solo ed esclusivo carico dell'Appaltatore al quale verranno riconosciuti sotto forma di "canone fisso".

Il servizio GPS dovrà essere organizzato nel rispetto della privacy ed utilizzato solo allo scopo prefissato. Dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante i nominativi del personale incaricato al monitoraggio ed alla gestione del sistema. Inoltre sarà onere dell'appaltatore dare la disponibilità di accesso completo ed in ogni momento al personale Tecnico indicato dall'Amministrazione comunale di Monte San Pietro nel periodo di durata dell'appalto.

Si ricorda che l'Appaltatore unitamente al Coordinatore di esecuzione del servizio dovranno recarsi, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, presso il IV Settore – Gestione del Patrimonio per la presentazione del portale Web di monitoraggio del sistema GPS e l'effettuazione di TEST sulla corretta operatività dei sistemi proposti e dispositivi installati.

1. Nel servizio, compensato con il relativo canone fisso, è compreso:

- a) noleggio/acquisto delle apparecchiature GPS, il montaggio e il collaudo sui mezzi, lo smontaggio a fine appalto, nonché ogni accessorio/apparecchiatura necessario per il collegamento e il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura;
- b) il software di rilevamento e monitoraggio in tempo reale dei mezzi con acquisizione ed esportazione dei dati relativi al percorso (km effettuati, attività di pausa e di riposo, tempi di guida, ecc..) e con possibilità di accesso multi livello/multiutente via Web;
- c) tutti i servizi complementari tra cui: trasmissione dei dati da e verso i mezzi utilizzati, comprensivo del traffico;
- d) memorizzazione dei dati per un periodo di almeno di 12 mesi su server del fornitore, con la possibilità di piena accessibilità ed estrazione nei formati più comuni (excel, pdf);
- e) in caso di malfunzionamento di un dispositivo l'Appaltatore provvederà senza indugio a comunicare formalmente al Comune l'anomalia riscontrata e, contestualmente, a proprie spese dovrà provvedere alla immediata manutenzione e/o sostituzione dell'apparecchiatura mal funzionante. L'apparecchio deve essere nuovamente attivo entro 24 ore dal riscontro del non

corretto funzionamento/rilievo/trasmissione dati. Restando inteso che in caso di ritardato intervento (oltre il termine sopra indicato) verrà applicata una penale come previsto al punto 15 del presente Capitolato. In qualsiasi momento i Tecnici del Comune di Monte San Pietro potranno connettersi al portale per visualizzare su mappa la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare la situazione di percorribilità della strada;

f) e vietato lo smontaggio e/o il trasferimento delle apparecchiature da un mezzo ad un altro senza formale Autorizzazione del Comune.

g) accesso completo al sistema per il RUP

h) tutti i dati di tracciamento dei mezzi dovranno essere corredati delle seguenti informazioni minime:

- DATA,
- ORA,
- TARGA,
- KM,
- COSTO ORARIO,
- TEMPO DI PERCORRENZA,
- COSTO COMPLESSIVO

Modalità di gestione e contabilizzazione del servizio:

Il conducente del mezzo dotato di G.P.S. dovrà attivare la strumentazione all'inizio dell'effettivo servizio di sgombero neve o trattamento antigelo, disattivandola in caso di:

- interruzione del servizio,
- soste varie,
- riparazioni,
- percorsi su strade di competenza non comunale, ad eccezione dei tratti di collegamento delle strade comunali.

Si ricorda che in caso di non attivazione della strumentazione e conseguente impossibilità di verificare il percorso effettuato, oltre all'applicazione delle penali previste, non verranno contabilizzati gli interventi.

Non verranno erogati i compensi per tutto il/i periodo/i di inattività del sistema di controllo senza adeguata e circostanziata giustificazione, fermo restando che l'apparecchiatura deve essere resa funzionante entro 24 ore dalla constatazione dell'avaria, anche mediante sostituzione dell'apparecchiatura. Oltre detto termine non verrà accettata alcuna giustificazione.

La contabilizzazione delle ore d'intervento dei mezzi sui quali è installata la strumentazione GPS deriverà dai report risultanti dal relativo programma che indicheranno i percorsi effettuati, i tempi di percorrenza, le soste, gli orari, ecc..., che dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante attraverso il portale di monitoraggio GPS.

L'Appaltatore dovrà altresì dotarsi di ulteriori apparecchiature GPS da impiegarsi in sostituzione di unità smarrite, rubate o per mal funzionamento della strumentazione installata e in uso sui mezzi impiegati nei servizi e/o in caso di impossibilità di attivare l'apparecchiatura GPS; di tale situazione deve essere data immediata comunicazione al R.U.P.

Art. 47. Struttura organizzativa dell'impresa

Durante il periodo di prestazione del servizio in appalto, l'Appaltatore dovrà altresì allestire, all'interno del territorio del Comune di Monte San Pietro una struttura tecnico - operativa (*centrale operativa*) con la presenza di un tecnico reperibile 24 ore su 24, idonea a porre e mantenere in essere tutte le attività propedeutiche alla attivazione dei servizi a prestazione variabile, al controllo del territorio e dell'attività degli operatori coinvolti nel servizio di sgombero neve e trattamento antigelo, nonché fornire prontamente informazioni sullo stato di attuazione dei servizi RUP o suo delegato. L'indicazione dell'ubicazione della struttura tecnico-operativa deve essere comunicata alla Stazione Appaltante entro il 1 dicembre, unitamente al nominativo del/i tecnico/i reperibile/i e il numero di telefono attivo 24/24 ore.

I costi di tutto il personale necessario per attivare e gestire i servizi indicati, nonché le sedi e luoghi per la centrale operativa, per il ricovero di mezzi d'opera e dei materiali da impiegarsi (obbligatoriamente dislocati all'interno del territorio del Comune di Monte San Pietro), nonché ogni altra prestazione relativa alla struttura organizzativa, sono da ritenersi compresi nel corrispettivo previsto per la prestazione a canone fisso, sono fissi e invariabili con applicato lo sconto offerto.

Art. 48. Dotazione minima dei mezzi

1. Attrezzatura minima richiesta e caratteristiche delle macchine operatrici da utilizzare per l'effettuazione dell'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo. L'Appaltatore dovrà rendere disponibile per l'effettuazione dell'appalto la seguente attrezzatura minima:

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO stagione 2019 - 2020 DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI PER IL SERVIZIO					
SGOMBERO NEVE					
AREA INTERVENTO INDICATIVA (fanno fede i percorsi riportati negli elenchi allegati)	MEZZI SGOMBERO NEVE Numero mezzi	POTENZA TRATTORE/MACCHINA OPERATRICE Hp	TRAZIONE	LARGHEZZA LAMA mt	NOTE
Territorio comunale di Monte San Pietro	10	Adeguata	4x4	Adeguata alla larghezza della strada	con catene montate / gomme chiodate
Arre a mano (bob-cat)	1	Adeguata			
TRATTAMENTO ANTIGELO					
AREA INTERVENTO INDICATIVA (fanno fede i percorsi riportati negli elenchi allegati)	MEZZI SPARGISALE Numero mezzi	POTENZA TRATTORE/MACCHINA OPERATRICE Hp	TRAZIONE	SPARGISALE (capacità di carico q.li)	NOTE
Territorio comunale di Monte San Pietro	4	Adeguata	4x4	adeguata al Km di strade da servire	con catene montate / gomme chiodate

L'Appaltatore, a richiesta della Stazione appaltante, dovrà sempre garantire la contestuale disponibilità minima dei mezzi d'opera con operatore sia per lo sgombero neve che per i trattamenti antigelo (mezzi operativi in contestualità di intervento = n. 9+3= n. mezzi 12);

I mezzi danneggiati dovranno essere prontamente sostituiti, a seguito di comunicazione, e i riferimenti del mezzo sostitutivo dovranno essere comunicati all'Ufficio.

2. Dovranno altresì essere resi disponibili a richiesta della Stazione appaltante:

- n. 4 tra bob-cat e trattorini/turbine manuali (oltre a pale manuali) e relativo personale, per lo sgombero neve su percorsi pedonali (marciapiedi) e/o ciclabili, nei vialetti di accesso agli uffici comunali e a scuole o asili, ecc.;
- n. 2 automezzi con conducente costituiti da autocarri/trattori con rimorchio aventi capacità di carico di 30/45m3 provvisti di ogni autorizzazione, omologazione e collaudo necessario al loro impiego e alla circolazione su strade;
- n. 1 pala-escavatore (terna) con conducente provvista di ogni autorizzazione, omologazione e collaudo necessario al suo impiego;

L'Appaltatore dovrà sempre garantire la disponibilità di mezzi di riserva in grado di sostituire, per il tempo strettamente necessario alle riparazioni, eventuali mezzi d'opera non utilizzabili per guasti meccanici o qualsiasi altro impedimento.

Tutti i mezzi d'opera impiegati per i servizi richiesti dal presente appalto devono essere provvisti di ogni autorizzazione, omologazione e collaudo necessario al loro impiego e alla circolazione su strade;

Prima dell'inizio del Servizio, i tecnici del Comune di Monte San Pietro provvederanno alla verifica dei mezzi e base operativa.

Art. 49. Dotazione di materiale per trattamento antighiaccio

La Ditta aggiudicataria ha l'onere di mantenere in perfette condizioni di transitabilità la rete stradale del Comune di Monte San Pietro ed è tenuta a prendere visione preventivamente dei percorsi e delle caratteristiche delle strade, onde istruire il proprio personale e poter quindi intervenire con celerità durante il servizio.

Il "trattamento antigelo" dovrà essere svolto mediante spargimento meccanico di cloruro di sodio (sale marino o salgemma) e cloruro di calcio (sale chimico), secondo le indicazioni fornite della Stazione Appaltante. L'onere per **l'acquisto/fornitura**, stoccaggio, movimentazione del sale occorrente per garantire i servizi in appalto è a solo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria che **dovrà pertanto disporre, ad inizio appalto, presso i propri centri di stoccaggio/deposito di un quantitativo complessivo iniziale di sale sfuso non inferiore a q.li 240 (duecentoquaranta quintali), di cui 65 q.li di cloruro di calcio (sale chimico) e 175 q.li di cloruro di sodio (sale marino o salgemma).**

La ditta dovrà attrezzare almeno 2 (due) centri di stoccaggio/depositi per il sale sul territorio di Monte San Pietro - adeguatamente distribuiti - in modo da ridurre e razionalizzare i tempi per il carico degli spargisale e la successiva operazione di spargimento del prodotto nell'ambito dei servizi affidati.

Le scorte andranno prontamente integrate per assicurare la buona riuscita del servizio. E' a carico dell'Appaltatore **ogni ulteriore necessità di fornitura di sale** qualora la quantità minima prevista ad inizio stagione non risulti sufficiente al completamento del servizio in appalto.

Nel prezzo di fornitura sono compresi gli oneri per il trasporto, carico, scarico e stoccaggio del prodotto nei depositi, la movimentazione con adeguata attrezzatura nei centri di deposito comprese le operazioni di carico del materiale negli spandisale, il personale occorrente e quant'altro necessario per consentire lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato compreso ogni altro onere non espressamente elencato.

Ogni onere per la fornitura franco depositi/magazzini dell'Appaltatore sarà remunerata mediante il prezzo al quintale indicato nell'elenco dei prezzi variabili (soggetti a ribasso di gara) del presente capitolato, sulla base dei quantitativi effettivamente utilizzati nell'ambito dello svolgimento del servizio di trattamento antigelo.

I depositi presso i quali la Ditta aggiudicataria ha in stoccaggio il sale antigelo e i magazzini/depositi presso i quali sono parcheggiati i mezzi d'opera utilizzati per i servizi del presente Capitolato dovranno essere accessibili per eventuali controlli campione anche da parte del personale del Comune e/o del RUP.

La Stazione appaltante, per mezzo del proprio personale, si riserva la facoltà di prelevare senza alcun preavviso campioni del materiale impiegato per il disgelo stradale per le opportune verifiche da effettuarsi presso istituti di ricerca e controllo abilitati per verificarne la rispondenza alle caratteristiche del presente capitolato. Le spese per le operazioni predette e per le analisi, da effettuarsi presso laboratori autorizzati a scelta del committente, saranno a totale carico della Stazione Appaltante.

Sarà onere dell'Appaltatore del servizio, comunicare con congruo anticipo al RUP la necessità di acquisto di ulteriore sale antigelo e acquisire dalla Stazione appaltante l'accettazione di idoneità del materiale acquistato per l'uso sulle viabilità oggetto dell'appalto.

Lo spargimento del sale dovrà di regola essere effettuato prevalentemente in periodo serale o nelle prime ore della giornata e, comunque, prima delle 07,00, affinché i mezzi preposti al servizio non subiscano inconvenienti legati al traffico circa la regolarità di marcia e al contempo per non arrecare danni agli utenti.

Il trattamento antigelo dovrà essere eseguito anche nelle aree antistanti gli edifici pubblici ed eventualmente in altre aree/zone indicate dal RUP o suo delegato.

Per le zone monitorate dal GPS, alla fine di ogni intervento, il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* dovrà consegnare all'Incaricato al RUP o suo delegato, per la verifica e l'approvazione, la contabilità del sale, come da indicazioni di cui all'art. 42 del presente Capitolato.

Per le zone non monitorate dal GPS (aree spargimento sale a mano) il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* dovrà consegnare all'Incaricato al RUP o suo delegato, la contabilità del sale, oltre che la lista della mano d'opera e dei mezzi impiegati nei vari servizi e con l'indicazione delle ore lavorate, come da indicazioni di cui all'art. 42 del presente Capitolato.

Sulle strade non asfaltate, su indicazione del RUP o suo delegato, dovrà essere sparso ghiaietto delle seguenti caratteristiche:

- ghiaia tonda 4/6, per le strade meno pendenti,

- pietrisco 4-8 frantumato per le strade più pendenti di montagna

Art. 50. Limite minimo della carreggiata da sgombrare

L'Appaltatore deve assicurare lo sgombrò della neve in modo perfetto, il più possibile a raso della superficie stradale e con una larghezza che ricomprenda tutta la carreggiata stradale. In caso di strade bianche, la Ditta dovrà utilizzare ciabatte sulla lama al fine di evitare la rimozione del materiale inerte presente sulla viabilità.

Dovrà essere posta particolare attenzione nello svolgimento del servizio di sgombero neve nella viabilità principale, al fine di evitare accumuli di neve nelle intersezioni e limitare il disagio evitando gli accumuli di neve nelle aree di transito pedonale, davanti alle fermate del Trasporto pubblico, davanti ai cassonetti.

Art. 51. Suddivisione del territorio comunale

Per l'effettuazione del servizio di sgombero della neve il Comune di Monte San Pietro è suddiviso in 10 zone, ogni zona comprende un "percorso" che sarà oggetto di intervento di un mezzo d'opera con lama.

Per il servizio di trattamento antigelo il territorio comunale è diviso in 4 zone, per ogni zona è individuato un "percorso" che sarà oggetto di intervento di un mezzo d'opera spargisale.

Per l'elenco delle viabilità, delle aree oggetto di intervento e quant'altro attinente ai servizi di cui al presente Capitolato si rimanda alla consultazione degli elenchi e della documentazione di gara per sgombero neve e trattamento antigelo.

Art. 52. Scioperi

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dal RUP o suo delegato.